

PAOLO MOROZZO DELLA ROCCA \*

*IL LINES DELL'ADOZIONE INTERNAZIONALE E L'INGRESSO  
IN ITALIA DEL MINORE ADOTTABILE*

Qualsiasi ragionamento sul limes delle adozioni internazionali non può che muovere dalla vera pietra angolare dell'istituto: il principio di sussidiarietà. Quest'ultimo è posto con grande evidenza nella Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993, per la tutela dei bambini e la cooperazione nell'adozione internazionale, il cui art. 4, lett. b) dispone che nell'individuazione del miglior interesse del minore siano privilegiate le possibili soluzioni di sistemazioni alternative all'adozione internazionale nel paese d'origine<sup>1</sup>. Ma già la Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti del bambino, all'art. 21, lett. b), aveva riconosciuto che "l'adozione internazionale può essere considerata un mezzo alternativo di assistenza al bambino se il bambino non può trovare accoglienza in una famiglia affidataria o adottiva, o non può, in alcun modo adeguato, essere accudito nel Paese di origine del bambino stesso". Più diffusamente, il principio di sussidiarietà vincola ed ispira le legislazioni nazionali, all'interno di quel sistema di cooperazione interstatuale che la Conferenza de L'Aja ha prodotto; e diversi passaggi della Legge 31 dicembre 1998, n. 476, che ha riformato la disciplina dell'adozione internazionale in Italia, paiono in effetti voler dare la massima effettività a questo principio, anche prevedendo una attività di cooperazione allo sviluppo dei diritti dell'infanzia nei paesi dove operano gli enti autorizzati all'intermediazione<sup>2</sup>.

D'altra parte l'insistenza delle norme di diritto internazionale ed interno sul principio di sussidiarietà, oltre ad essere indice del rilievo attribuitogli, testimonia anche la necessità di contrastare ed inibire la

---

\* Professore Ordinario di Diritto Civile, Università degli Studi "Carlo Bo" di Urbino.

<sup>1</sup> Cfr., tra molti, MEYER-FABRE N., *La Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale*, in "Rev. crit. dr. int. privé", 1994, 260 s.

<sup>2</sup> Tra i molti contributi, riguardo al quadro italiano, sia consentito il rinvio al contributo di Santilli C.L., *Sussidiarietà e residualità nell'adozione internazionale*, in MOROZZO DELLA ROCCA P., *Le nuove regole delle adozioni*, Napoli, 2002.

tendenza di una parte degli operatori e della società civile ad eludere nella prassi questa fondamentale indicazione. Di qui l'opportunità di una analisi sui limiti da porre alle politiche di adozione internazionale e sugli strumenti e gli istituti giuridici da incentivare al fine di perseguire, per diverse vie, il maggiore benessere possibile dei minori coinvolti e delle loro famiglie.

Un primo regolamento di confini, nei frastagliati contorni della materia, è stato proposto poc'anzi dal preciso intervento di Joelle Long riguardo all'opportunità o meno di svolgere attività di intermediazione per le adozioni internazionali di minori provenienti da paesi il cui ordinamento giuridico non prevede – ed anzi vieta – l'istituto dell'adozione<sup>3</sup>. A questo proposito, mi limito a riepilogare i passaggi salienti del procedimento di adozione internazionale di un minore marocchino, cui già l'intervento della Long ha fatto riferimento<sup>4</sup>.

All'origine della vicenda vi è la richiesta di un ente autorizzato a svolgere l'attività di intermediazione in Marocco, paese il cui diritto di famiglia non prevede l'adozione, in ragione del contrasto che questa manifesterebbe con i principi del diritto islamico in materia di filiazione. L'ente di intermediazione quindi, ottiene l'autorizzazione all'ingresso in Italia, per scopo di adozione, di un minore affidato ad una coppia di italiani con un provvedimento di kafala emesso dalla competente autorità marocchina. Come è stato osservato, la Kafala attribuisce al kafir (l'adulto affidatario) i poteri e doveri connessi all'assistenza e all'educazione del minore, senza alcun effetto costitutivo di uno status familiare. Per questa ragione, l'autorità giudiziaria o amministrativa di un paese islamico che emetta un provvedimento di kafala ed autorizzi il trasferimento all'estero del minore così affidato pur sapendo che ne seguirà un'adozione nel paese di accoglienza, pone in essere un provvedimento *contra legem*; sebbene nel caso concreto (dal nostro punto di vista) ciò possa rivelarsi opportuno e favorevole al migliore interesse del minore.

Giunto in Italia il minore, i genitori adottivi richiedono al Tribunale minorile di Trento la pronuncia giudiziale di efficacia del provve-

---

<sup>3</sup> La quale si è occupata del medesimo argomento in suoi recenti scritti, tra i quali: LONG J., *Ordinamenti giuridici occidentali, Kafala e divieto di adozione: un'occasione per riflettere sull'adozione legittimante*, in NGCC, 2003, 175 ss.

<sup>4</sup> Cfr. Trib. min. Trento, decr. 5.3.2002, e decr. 10.9.2002, con commento di LONG J., *Adozione extraconvenzionale di minori provenienti da Paesi islamici*, in NGCC, 2003, 149 ss.

dimento straniero come provvedimento di affidamento preadottivo; ma il giudice ritiene che ciò non possa essere, per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 36, c. 2, della 184/1983: la kafāla non è, infatti, un provvedimento straniero di affidamento preadottivo e in nessun modo i genitori naturali o gli altri soggetti eventualmente responsabili od esercitanti la potestà sul minore hanno acconsentito a che il minore venisse adottato.

La via di uscita dall'empasse in cui ormai si erano trovati il minore – di cui risulta accertato lo stato di abbandono, ma non certo l'adozzabilità secondo le leggi del suo paese – ed i suoi aspiranti genitori (i quali non hanno posto in essere alcun comportamento abusivo al fine di adottare il minore, avendo ottenuto il decreto di idoneità ed avendo successivamente dato mandato all'ente già autorizzato dalla Commissione ad operare in Marocco) viene individuata nella pronuncia di una adozione in casi particolari ai sensi dell'art. 44 l. adoz.

La decisione del giudice trentino appare maggiormente coerente con i principi di diritto internazionale rinvenibili nella stessa Convenzione de l'Aja, il cui ambito di applicazione è dalla stessa delimitato, all'art.2, co.2, dalla definizione minima dell'adozione consistente nella creazione di “un rapporto di parentela giuridico definitivo tra i genitori adottivi ed il bambino”.

D'altra parte, la presenza di un minore in stato di abbandono e accanto a lui di due ottime persone disposte a prendersene cura ben giustifica la decisione di emettere un provvedimento di adozione in casi particolari, il quale, come è noto, costituisce rimedio “ad una moltitudine di peccati”, là dove si voglia privilegiare l'interesse in concreto del singolo minore, tanto più che, nel caso di specie, nessuna particolare censura può essere rivolta agli aspiranti adottanti; anche se potrebbe apparire forzato – ad una considerazione più formale ed astratta della fattispecie – applicare un istituto di diritto interno ad una situazione di affido fondata sino a quel momento su un provvedimento straniero incompatibile con l'adozione, pur nella sua versione non legittimante<sup>5</sup>.

Il fine tutto sommato lieto della singola vicenda non esime dal porsi qualche interrogativo sulla opportunità o meno dell'autorizzazio-

---

<sup>5</sup> Sul punto, infatti, vedi la differente valutazione del giudice (e del legislatore) francese in *Appel*, Paris, 29.4.2003, con commento di MBALA F., *Adoption internationale: lorsque le pays d'origine prohibe l'adoption*, in *Rec. Dall., Jur.*, 2004, 459 ss.

ne ad operare adozioni internazionali in paesi dove in effetti l'adozione sia vietata. Vero è che tale divieto probabilmente contrasta con i principi fondamentali del nostro diritto di famiglia e minorile (basti pensare, al riguardo, al declamatorio nuovo titolo della legge 184/1983, "Diritto del minore ad una famiglia") e che ottime ragioni, dal nostro punto di vista, potrebbero forse suggerire una modifica del diritto di famiglia marocchino, tuttavia una relazione corretta e secondo buona fede tra gli ordinamenti pur dovrebbe essere mantenuta, sia nell'auspicabile sviluppo di politiche di cooperazione interstatale per la protezione dei diritti dei minori, sia nello svolgimento di programmi e progetti posti in essere nei cosiddetti paesi in via di sviluppo da parte delle organizzazioni non governative. Più in generale può osservarsi come le due cooperazioni allo sviluppo, quella pubblica e quella privata (spesso operanti in sinergia, specie nella dimensione della cooperazione decentrata) costituiscano l'ambito nel quale impegnarsi per la promozione dei diritti dell'infanzia, ovviamente nei paesi di origine dei minori, prevenendo il disagio familiare e fornendo i mezzi per sottrarre nel concreto i minori privi di una famiglia idonea alla infelicità dell'abbandono, pur nel rispetto del pluralismo dei modelli giuridici nazionali; diversamente, non pare che l'istituto dell'adozione internazionale possa giustificarsi nei termini di una strategia previamente mirante a sottrarre i minori dei paesi economicamente e socialmente meno garantiti al loro destino ed alla loro terra, caratterizzandosi per altre e più circoscritte finalità.

Mantenere i due ambiti ben distinti potrebbe quindi evitare l'insorgere di distorsioni connesse allo sviamento di ciascuna delle due attività in funzione servente all'altra; col rischio, nel migliore dei casi, di sollecitare l'avvio di pratiche adottive proprio negli ambiti culturalmente a ciò meno favorevoli, col paradossale scopo di poter così contribuire al finanziamento delle attività non adottive svolte in loco; e nel peggiore dei casi, di sviluppare attività di cooperazione allo sviluppo dei diritti dell'infanzia allo sviato fine di creare un mercato dei bambini in adozione.

Il nesso di reciprocità teleologica tra l'uno e l'altro ambito è dunque quanto mai inopportuno. Ciò non toglie che nell'ambito di un'attività di cooperazione allo sviluppo condotta in un paese islamico si possano creare legami significativi con un minore, che potranno essere sanciti in un primo tempo con l'emissione di una kafala e condurre poi – non senza quelle inevitabili forzature che impongono di mantenere un carattere assolutamente eccezionale alla vicenda – ad una ado-

zione semplice, anche da parte di un single. Così come può accadere che una coppia di adulti marocchini stabilmente residenti in Italia (sottraendosi in ragione di detta residenza all'applicazione della legge nazionale), decida di adottare un minore da essi già conosciuto, del quale eventualmente siano anche parenti, giungendo meditatamente od inconsapevolmente ad un gesto che dimostra un alto grado di assimilazione culturale, oltre che un buon inserimento socio-economico, al paese di stabile accoglienza.

Nell'uno e nell'altro dei casi ora esemplificati emergono la particolarità e l'occasionalità dell'atto di adozione, che lo rendono diverso rispetto al normotipo dell'adozione "demografica" (cioè costituita e promossa per rispondere ad un bisogno sociale diffuso) che caratterizza e giustifica la legislazione sulle adozioni internazionali nei paesi aderenti alla Convenzione de L'Aja.

Le considerazioni sin qui svolte sembrerebbero quindi condurre ad una conclusione chiara ed univoca: male è stato fatto ad autorizzare una attività di intermediazione per lo sviluppo delle adozioni internazionali in Marocco; bene invece farebbe la Commissione per le Adozioni Internazionali a revocare l'autorizzazione data, od almeno a sospenderla in attesa di un accordo tra i due stati in base al quale la kafāla divenga espressamente omologabile ad un affidamento preadottivo. L'aggiunta di alcuni elementi potrebbe però modificare l'apparente limpidezza del quadro di riferimento.

Infatti, posto che l'istituto della Kafāla costituisce per i minori marocchini e di altri paesi della medesima area la soluzione ammessa dall'ordinamento giuridico di riferimento per sottrarre i medesimi all'invecchiamento negli istituti o a ipotesi ben peggiori, andrebbe verificata – in un'epoca di grande mobilità internazionale come è la nostra – l'esistenza e la reale fattibilità di percorsi legali che permettano al minore straniero di rimanere affidato alle cure del kafir una volta che quest'ultimo debba recarsi in Italia ed eventualmente a vedere evolve-re tale affidamento in una adozione in casi particolari ai sensi dell'art. 44 l. adoz.

Apparentemente la normativa italiana sull'immigrazione sembrerebbe permettere l'ingresso in Italia del minore per ricongiungimento al kafir, dato che l'art. 29 del D.lgs. 286/1998 equipara al figlio biologico il minore adottato, affidato, o sottoposto a tutela. Questa possibilità tuttavia non si traduce in fatto, sia perché il regolamento attuativo della legge dimentica, semplicemente, la figura dei minori affidati o sotto tutela, mentre l'amministrazione respinge le richieste che le ven-

gano presentate in tal senso; sia perché le condizioni materiali richieste per poter realizzare il ricongiungimento sono tali e tante da renderlo piuttosto difficile e indurre il kafir a rinunziarvi.

Ove i kafir siano cittadini italiani, va invece osservato che l'art. 33 l. adoz., consente l'ingresso alla frontiera solo dei minori stranieri muniti di visto di ingresso per adozione o accompagnati da genitori o parenti che dimostrino il diverso titolo all'ingresso del minore risultante dal visto sul suo passaporto o su altro documento che valga come lasciapassare. Si potrà ritenere, a riguardo, che in questo modo la legge impedisca a coppie e singoli consapevoli della loro inidoneità all'adozione di utilizzare la kafala per realizzare ugualmente in modo obliquo il loro progetto adottivo; ma per evitare questo, a ben vedere, sarebbe stato sufficiente verificare, attraverso gli uffici consolari nel paese di origine del minore, le ragioni dell'affidamento e la reale consuetudine dei kafir con i luoghi di origine e con l'ambiente da cui proviene il minore affidato.

Ecco allora che in un quadro così caratterizzato da rigidità normative e amministrative alcune non vacue motivazioni potrebbero condurre l'interprete a pronunciarsi meno affrettatamente contro il provvedimento autorizzatorio della Commissione per le Adozioni Internazionali, nell'emissione del quale, forse, era già in conto la possibilità di una netta e formale soluzione di continuità tra i procedimenti da avviare e il loro esito giudiziale, prevedibilmente consistente nella pronuncia dell'adozione (domestica) in casi particolari del minore marocchino ormai presente in Italia. È da osservare, tuttavia, come il caso presentato al giudice trentino non realizzi apparentemente un'adozione occasionata dalle circostanze della vita (nella quale lo stabile rapporto col minore precede in modo non preordinato e strumentale la successiva adozione), ma pare riguardare una normale coppia aspirante all'adozione di un minore non ancora conosciuto, il cui migliore incontro è stato affidato all'ente autorizzato; se ciò è vero – ma il beneficio del dubbio è d'obbligo – il *summum jus* non risulterebbe più forzato al giustificato fine di evitare una summa iniuria e il giudice trentino avrebbe solo evitato di drammatizzare le conseguenze di una inopportuna procedura ormai giunta al suo epilogo<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> La possibile coincidenza tra *summum ius* e *summa iniuria* è stata ben delineata in una diversa vicenda, riguardante bambini ruandesi in una condizione di controversa adottabilità, da B. POLETTI DI TEODORO, *Verso un 'lieto fine' la drammatica avven-*

La questione della adottabilità o meno di minori provenienti da ordinamenti che vietano o comunque non ammettono l'istituto dell'adozione nel loro diritto interno offre l'occasione e lo spunto per una riflessione più ampia sulle strategie di protezione e di promozione dei diritti del fanciullo poste in essere dall'Italia a fronte di un numero non quantificabile ma certamente significativo di minori stranieri entrati in qualche modo in contatto col nostro ordinamento giuridico i quali sono certamente bisognosi di un progetto di crescita, pur non essendo necessariamente adottabili.

L'ampliamento dell'ambito di osservazione mostra, purtroppo, un ordinamento giuridico apparentemente e in parte veramente dissociato.

Sarebbe sufficiente, al riguardo, raffrontare la disciplina e le prassi amministrative in tema di ricongiungimento familiare con lo sviluppo di altre azioni, come quelle riguardanti il cosiddetto affidamento internazionale temporaneo, per cogliere la concreta misura delle contraddizioni poste in essere.

Il ricongiungimento familiare con i figli minori di età è infatti sottoposto alla sussistenza di elevatissime condizioni di sicurezza sociale che collocano la famiglia ricongiunta, nell'irrealistico ma non ingenuo ordito normativo, ben al di sopra di un ragionevole livello di garanzie materiali. Il già citato art. 29 del D.lgs 286/1998 richiede, infatti la disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica; e questo, nel paese col mercato degli alloggi più informale e meno regolare d'Europa, costituisce un ostacolo non da poco, sicché non è raro, in ragione delle enormi difficoltà incontrate nello svolgimento della pratica, che le famiglie procedano al ricongiungimento di fatto col minore anziché al ricongiungimento di diritto, esponendo se stesse e il figlio a non lievi rischi giuridici e materiali.

Se è difficile realizzare il ricongiungimento familiare con la famiglia straniera già regolarmente e stabilmente residente in Italia, dovremmo forse immaginarci una ancor maggiore ed enorme difficoltà a realizzare ingressi di minori in Italia, al di fuori sia di un procedimento di adozione sia di un legame familiare forte come quello di filiazione.

---

*tura di Deodatus* e da F.D. BUSNELLI, *Postilla: Summum ius summa iniuria?*, entrambi a commento di App. Brescia, sez. min., 16.1.1995, in *Nuova giur. civ. comm.*, rispettivamente, a p. 808 ss. e 814 ss.

Ed invece, paradossalmente, questo non è del tutto vero.

La disciplina degli ingressi e dei soggiorni di minori stranieri in Italia presenta infatti sia notevoli chiusure, sia episodiche aperture; più simili, queste ultime, alla breccia su di una muraglia che resiste alla storia che non a passaggi adeguatamente pensati e vigilati.

Una di queste breccie è costituita, come si accennava poc'anzi, dall'affidamento internazionale. Il D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535 (Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri) prevede infatti che i minori non aventi né la cittadinanza italiana, né quella di un altro paese della Unione Europea, purché di età superiore a sei anni, possano entrare in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie, e soggiornarvi per un massimo di 90 giorni, ampliabili talvolta sino a 150, per anno (tutto ciò per tutti gli anni della minore età).

Inizialmente giustificate da motivi di cura (i famosi bambini di Chernobyl), queste accoglienze temporanee fanno riflettere per i possibili effetti collaterali negativi che comportano, i quali sono stati indicati nell'incoraggiamento e facilitazione di pratiche adottive inopportune e illegittime; nell'ostacolo che esse pongono ai minori nell'accesso all'adozione internazionale, quando si tratti di minori in stato di abbandono; nel trauma creato dalla sperimentata differenza nello stile di vita da periodo a periodo dell'anno; nell'impulso motivazionale all'emigrazione clandestina del futuro giovane divenuto maggiorenne, il quale vedrà certamente maggiori attese di futuro in Italia piuttosto che nel suo Paese<sup>7</sup>.

Vero è che la breccia – se mi è consentito ritornare su questa metafora – esprime una esigenza positiva, costituita dall'opportunità di organizzare e sviluppare risposte solidali ai bisogni di cura e di benessere dei minori coinvolti nell'esperienza, ponendoli al centro dell'atten-

---

<sup>7</sup> Una approfondita e critica analisi del fenomeno è presente in Studi Zancan, con contributi di FIORENTINO BUSNELLI E., *Rischi e potenzialità dell'accoglienza temporanea di bambini stranieri nel nostro paese*; MORO A.C., *L'accoglienza temporanea dei minori stranieri: un fenomeno su cui riflettere*; ID., *I problemi giuridici posti dall'accoglienza temporanea di minori stranieri*; FADIGA L., *I minori stranieri a rischio nel nostro Paese: nomadi, clandestini, in accoglienza temporanea*; SCHNABL E., *Le vacanze di risanamento in Italia per i bambini di Chernobyl*. Ancor più netto è il disfavore espresso dalla nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Documento congiunto sulle problematiche inerenti i minori stranieri non accompagnati, accolti temporaneamente, a firma di Paolo Vercellone e Luigi Fadiga, del 15 novembre 2000.

zione in ambienti che altrimenti con tutta probabilità non ne sarebbero in alcun modo coinvolti.

Occorrerebbe, tuttavia, dare un senso compiuto (e nello stesso tempo limitato) all'iniziativa, trasformando la breccia in un passaggio ordinato e funzionale. Non vi sarebbe nulla di male, infatti (ed anzi, molto di positivo), nel creare una consuetudine di scambi e nell'offrire a minori non adottabili, ma bisognosi di sostegno e di cure, un percorso di socializzazione familiare e di mobilità internazionale per la realizzazione di un migliore orizzonte di vita che comprenda però un progetto di formazione, anche professionale, ed un proseguimento dell'azione intrapresa anche oltre i diciotto anni (ad evitare che essi assaggino una torta che poi non gli sia permesso di mangiare).

In questa prospettiva l'esperienza dell'affidamento internazionale di minori per soggiorni di volta in volta finalizzati a reali esigenze e inseriti in progetti credibili assumerebbe anche un notevole valore nel quadro della politica dei buoni rapporti tra i popoli, sull'esempio, ma con ben più ampio e profondo significato, della felice esperienza dei programmi erasmus nell'ambito comunitario. Per questo occorrerebbe tuttavia che l'istituto non rimanga schiacciato tra le strettoie della normativa sull'immigrazione – che impedisce al diciottenne di ritornare in Italia dopo che vi ha vissuto come ospite più di 90 giorni all'anno per quattro o cinque anni di seguito – e le mire adottive abusivamente insinuabili in questo tipo di programmi.

Dal tipo di attenzione che rivolgiamo ai minori stranieri possono venire benefici o viceversa malesseri per le società coinvolte, compresa ovviamente la nostra. E questo dovrebbe valere anche per quei minori che non sono stati attirati nel nostro paese nel quadro di azioni di affidamento internazionale, ma vi sono giunti per loro stessa iniziativa.

Non mi sembra che le risposte normative ed istituzionali, nei confronti di questi ultimi, possano dirsi soddisfacenti. Vero è che l'art. 37 *bis* della legge 184/1983, dispone che al minore straniero che si trovi nello Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza. E chiunque, ai sensi dell'art. 9 della medesima legge, ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età; disposizione alla quale si accompagna quella, ugualmente importante di cui al comma 2, secondo cui i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, debbono riferire al più presto al tribunale per i minorenni

sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio<sup>8</sup>.

Il significato di dette disposizioni consiste nel rendere possibile – e nel caso di taluni soggetti doverosa – l’assistenza al minore, italiano o straniero, che si trovi in condizioni di effettivo od apparente abbandono, permettendo all’autorità giudiziaria di giungere alla pronuncia dei provvedimenti opportuni, ivi inclusa l’eventuale dichiarazione dello stato di abbandono e la successiva adozione del minore straniero secondo la disciplina dell’adozione nazionale<sup>9</sup>. E, a tal fine, non dovrebbe rivestire nessuna importanza se la presenza del minore straniero sul territorio nazionale sia regolare oppure no<sup>10</sup>.

Ma non molte delle condizioni di solitudine e di deprivazione materiale del minore straniero presente in Italia costituiscono anche delle situazioni di abbandono e di conseguente adottabilità in senso giuridico. Nella maggior parte dei casi, pertanto, ci si troverà di fronte a minori stranieri soggiornanti in Italia, non accompagnati e non in situazione di abbandono.

Anche al di fuori della situazione di abbandono in senso tecnico-giuridico, occorre tuttavia porre in essere adeguate misure di protezione nei confronti di minori che mostrano, certo, una serie di bisogni fondamentali (da quello della scolarizzazione, alle cure mediche, etc.), ma che sono pure portatori di un interesse al pieno sviluppo della personalità e pertanto all’inserimento nella società (la nostra o quella di provenienza)<sup>11</sup>. Pertanto non si dovrebbe considerare un minore

---

<sup>8</sup> Sull’art. 9 della legge 184/1983 può essere utilmente consultata MANTOVANI M., in FRANCHI G. SCHIPANI S., BIANCA C.M. e BUSNELLI F.D. (a cura di), *La nuova legge sull’adozione*, Padova, 1985, 62 ss.

<sup>9</sup> Il punto è assolutamente pacifico in giurisprudenza, Cfr., ad esempio, Cass. 4.11.1996, n. 9576, in *Fam. dir.*, 1997, 25 ss.

<sup>10</sup> In tal senso anche GIACALONE G., nota a Cass. 4.11.1996, n. 9576, cit., 27

<sup>11</sup> Già sotto il vigore della previgente disciplina l’opinione assolutamente prevalente era nel senso che il giudice italiano avesse giurisdizione in ordine all’assunzione di provvedimenti di tutela del minore. Tale affermazione, che allora veniva fatta discendere da un’interpretazione in via estensiva dell’art. 4, n. 3 c.p.c., oggi può dirsi invece fondata sul disposto di cui all’art. 42 della legge 31.5.1995, n. 218, a termini del quale: “La protezione dei minori è in ogni caso regolata dalla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24 ottobre 1980, n. 742”. Detta convenzione ha introdotto nel nostro ordinamento il criterio primario della competenza dell’autorità di residenza del minore e dell’applicazione della legge interna

straniero comunque presente in Italia come uno straniero da rispedire sempre e comunque nel suo paese – anche se è questa, invece, la politica espressa in concreto con l'istituzione del Comitato per i minori stranieri e le direttive che ne orientano le attività. Viceversa, un ragionevole, controllato e limitatissimo cedimento alla pressione dei flussi migratori ben potrebbe propiziare una politica dell'inserimento e della formazione dei minori stranieri non accompagnati, ad evitare il gonfiarsi di pericolose sacche di emarginazione estrema che la momentanea espulsione non serve ad eliminare ma solo a incancrenire.

---

di detta autorità, anziché della legge della nazionalità (art. 1 della Convenzione). Sul punto, cfr. MORO A.C., *Manuale di diritto minorile*, Bologna-Roma, 2002., 38 e 40 s. Il medesimo principio, sia sotto il profilo della competenza che sotto quello della legge applicabile, è ora pienamente ribadito dalla nuova Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione del fanciullo, adottata all'Aja il 19.10.1996. A termini dell'art. 9 della medesima convenzione, le nostre autorità possono prendere le misure necessarie, in via di urgenza, ai fini della protezione del minore che comunque si trovi nel territorio nazionale.